



Cod. H27B/P2  
Cod. MF/ZF  
Circ. n. 66

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo\_generale  
**Prot.: 0000738**  
**Data: 21/06/2021**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Delibera ANAC 294/2021 - Obblighi OIV - Adempimenti per gli Ordini professionali - Istruzioni.**

Con la delibera ANAC di cui all'oggetto, sono stati individuati tra i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione anche gli Ordini professionali.

Stante l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, disposizione che esclude l'applicabilità dell'OIV agli Ordini, il Consiglio Nazionale ha intrapreso una interlocuzione con ANAC, segnalando l'esistenza di tale norma di legge, e chiedendo all'ANAC di rivalutare e riconsiderare gli adempimenti richiesti, escludendo gli Ordini professionali da tale adempimento e ricomprensandoli tra i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV.

Il Consiglio dell'Autorità Anticorruzione, nell'adunanza del 26 maggio 2021, ha valutato la questione, esprimendo le considerazioni che la normativa anticorruzione (art. 2-bis del D.Lgs 33/2013) si applica anche agli Ordini professionali, e da ciò discende la loro inclusione tra i soggetti tenuti ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sull'OIV.

L'ANAC ha aggiunto che esula dai suoi compiti stabilire se gli Ordini professionali siano tenuti a dotarsi di un OIV, ma che, in ogni caso, gli Ordini dovranno effettuare tale adempimento, precisando che l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sarà effettuata dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Nel rimanere perplessi da contenuti e tenore della risposta, dal momento in cui non appare chiaro a che titolo debba essere effettuato l'adempimento connesso all'OIV se una legge dello Stato prevede che gli Ordini professionali non ne sono soggetti, appare comunque opportuno che, stante la scadenza stabilita dall'ANAC per il 30 giugno 2021, l'adempimento venga effettuato dagli Ordini in via cautelativa.





A tal fine, nell'allegare il provvedimento ANAC e gli allegati di interesse, a cui si rinvia per la lettura, si indicano in sintesi gli adempimenti che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2021 dal RTPC di ciascun Ordine, e si rimettono in allegato i documenti di ANAC di interesse.

Occorrerà compilare:

- a) documento word Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021;
- b) foglio excel "All\_2.1.A\_Griglia di rilevazione";
- c) documento word Allegato 3 Scheda Sintesi Rilevazione.

A) documento word Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 Occorrerà compilare tale allegato utilizzando il modello contenuto all'interno "altro Organismo con funzioni analoghe" attestando, in base a tale facsimile, se sono stati effettuati o meno gli adempimenti ivi indicati.

B) foglio excel "All\_2.1.A\_Griglia di rilevazione"

Dall'analisi del documento ANAC denominato "Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione" e del foglio excel "All\_2.1.A\_Griglia di rilevazione" occorre completare dei campi precompilati relativi alla Performance, ai Bilanci, ai Beni immobili e gestione patrimonio, ai Controlli e rilievi sull'amministrazione, ai Bandi di gara e contratti ed agli Interventi straordinari e di emergenza, indicando una scala di valori che è presente nel foglio excel e che viene evidenziata non appena si clicca sulla cella corrispondente.

Viene precisato, nei criteri di compilazione, che qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, deve essere inserito il valore "n/a".

Ne deriva che nel foglio excel "All\_2.1.A\_Griglia di rilevazione" per i campi relativi alla Performance, ai Bilanci, ai Controlli e rilievi sull'amministrazione, ed agli Interventi straordinari e di emergenza, proprio per la natura specifica degli Ordini e la loro non assoggettabilità all'OIV, ci si limiterà ad inserire il valore "n/a".

Il foglio excel, quindi, verrà compilato limitatamente ai campi sui Bilanci, sui Beni immobili e gestione patrimonio, e sui Bandi di gara e contratti, in base ai dati





effettivamente pubblicati sul sito internet di ciascun Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

C) documento word Allegato 3 Scheda Sintesi Rilevazione

Occorrerà riportare in forma sintetica quanto indicato in tale documento, specificando che nell'Ordine è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe in base a espressa disposizione di legge (art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125).

Si rammenta che tutti tali documenti dovranno essere pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione dovrà essere trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it).

Stante la ormai prossima scadenza dell'adempimento, nell'ottica di fornire un'attività di supporto a tutti gli Ordini, potranno essere inviati quesiti all'indirizzo [direzione@cnappc.it](mailto:direzione@cnappc.it); inoltre l'avv. Marco Antonucci, consulente legale del CNAPPC, sarà disponibile al numero 347-7699235 per *conference call* telefoniche.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Gelsomina Passadore)

*Il Presidente*

(Francesco Miceli)

All.ti: c.s.

